

## Descrizione

L'attività professionale di acconciatore è disciplinata dalla Legge n. 174 del 2005 e dalla Legge regionale n. 23 ottobre 2009, n. 28.

Comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Le/Gli acconciatrici/tori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale.

## Requisiti morali

Per poter svolgere l'attività sopradescritta, il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti elencati dall'art. 2 del **DPR 3 giugno 1998 n. 252**, nel caso di associazioni, società e consorzi, cooperative (precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) nonché, l'eventuale persona preposta all'attività, necessitano dell'assenza di pregiudiziali di cui all'art. 67 del **D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia .

## Requisiti professionali

Possesso della qualificazione professionale di acconciatore di cui all'art. 3 della legge 17/08/2005 n. 174.

I requisiti devono essere posseduti dal titolare o da almeno uno dei soci o da un responsabile tecnico.

Per ogni sede/unità locale dell'impresa esercente le attività di acconciatrice/tore, deve essere designata/o, nella persona della/del titolare, di una/un socia/o partecipante al lavoro, di una/un familiare coadiuvante o di una/un dipendente dell'impresa, almeno una/un responsabile tecnica/o in possesso dell'abilitazione professionale.

La/Il responsabile tecnica/o designata/o deve garantire una costante presenza durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio.

## Requisiti dei locali

I locali per l'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere in possesso dei requisiti di agibilità prescritti dalle norme e dal regolamento edilizio vigente e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa di settore.

Inoltre, devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

## Orario delle attività artigianali

L'orario di apertura degli esercizi di barbiere, acconciatore, estetista e di tatuaggio e piercing è disciplinato dall'[ordinanza sindacale n. 1 del 18/01/2024](#)

## Normativa di riferimento

- [D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159](#) "antimafia".
- [DPR 7 settembre 2010 n. 160](#) - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- [Legge regionale n. 28 del 23 ottobre 2009](#) "Disciplina dell'attività di acconciatore".
- [Legge n. 174 del 17 agosto 2005](#) (ex Legge n. 161 del 14.2.1963 modificata con Legge n. 1142/1970) "Disciplina dell'attività di acconciatore".
- [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- [Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatrice/tore, estetista, tatuaggio e piercing.](#)